



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione n. 9
In data 17/01/2019

OGGETTO: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. APPROVAZIONE

L'anno 2019, addì 17, del mese di Gennaio, alle ore 17:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Assessore	Presente
De Bortoli Elena	Assessore	Presente
Scodeller Sandro	Assessore	Presente
Cassan Cristina	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 25.09.2014 l'Amministrazione ha definito le linee guida per la definizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 Novembre 2001, n.35 di un progetto strategico di interesse Regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico nell'accordo da stipulare tra Amministrazione Comunale, Regionale, Provinciale, gli Enti coinvolti ed i soggetti privati.

-che nel medesimo provvedimento è stato dato mandato al Sindaco affinché, sulla scorta delle linee guida stabilite e degli approfondimenti istruttori derivanti dall'esame del progetto in conferenza dei servizi, proceda a definire i contenuti dell'accordo in oggetto, dando atto nel contempo che terminati i lavori l'accordo siglato sarà sottoposto nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale per la ratifica;

-che in data 7 ottobre 2014 è stata trasmessa alla Sezione Urbanistica ed alla Sezione Turismo della Regione Veneto dalla Ditta Attuatrice, Immobiliare Nettuno S.p.a. la proposta di Accordo di Programma del Progetto Strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione Est", successivamente integrata;

- che in data 03 Maggio 2017, con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 58 , ha approvato e reso esecutivo l'accordo di programma "Progetto strategico per la riqualificazione ed il rilancio turistico di Bibione Est " ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n.35, nel quale si prevede che l'esecuzione delle opere pubbliche e private assoggettate al rilascio dei successivi titoli abilitativi, nonché gli impegni della Ditta Attuatrice nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento sia disciplinato da apposita convenzione urbanistica;

-che in data 03 ottobre 2017 è stata stipulata tra il Comune e la Ditta Immobiliare Nettuno S.p.a. la convenzione urbanistica per la realizzazione dell'accordo di cui trattasi, Rep. n. 2993 – n. 2466 di raccolta del Notaio Dott. Roberto Cortellazzo di San Michele al Tagliamento, registrata a Portogruaro il 05 ottobre 2017 al n. 2210 serie 1T;

-che l'accordo di programma succitato all'art. 11 prevede che "sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nell'accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti purchè non riguardino i presupposti dell'Accordo stesso e non incidano sul dimensionamento , le previsioni e le norme di PRG, nel qual caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante formale modifica dell'accordo . Si precisa, in particolare, che ogni modifica e/o variante che possa interessare le sole disposizioni attuative del presente accordo, senza incidere sul dimensionamento, le previsioni o le norme del P.I. potrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale mediante le procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici attuativi" ;

Vista la richiesta Prot. n. 21714 del 12.07.2018e successiva integrazione prot. n. 33763 del 09.11.2018 con la quale viene richiesta l'approvazione ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. di una variante all'accordo in oggetto, esclusivamente normativa e che prevede la modifica del punto 4.05 "Sagoma di massimo inviluppo" dell'art. 4 " Definizione e prescrizioni generali" al fine di consentire una migliore distribuzione dei volumi, ritenuta necessaria viste le esigenze tecniche emerse in fase di

progettazione esecutiva, dando atto che tale modifica rispetta gli obiettivi, le direttive e le destinazioni d'uso già approvate;

Ritenute le modifiche all'accordo di programma fattibili poiché non incidono sul dimensionamento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 29.11.2018 è stata adottata una variante all'accordo stesso con la modifica dell'art.4.05 delle relative N.T.A., inserendo la possibilità di utilizzare parte della cubatura residua, precisamente mc. 750,00, all'interno della sagoma di massimo inviluppo relativa alle "Strutture ricettive alberghiere" per realizzare strutture funzionali alle "Residente turistiche", prevedendo inoltre la possibilità di realizzare al di fuori dei limiti di massimo inviluppo esclusivamente vani tecnici a servizio degli edifici;

Dato atto che la variante all'Accordo di cui trattasi ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa e verifica assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione idraulica;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Norme Tecniche di Attuazione – Variante;

Dato atto altresì:

- che la succitata deliberazione di adozione della variante in oggetto ed i relativi elaborati sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la segreteria del Comune a far data dal 13.12.2018 per dieci giorni consecutivi;
- che nei venti giorni successivi al deposito non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni di sorta;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 11/2004

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dal dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare , per i motivi espressi in premessa, che si danno qui per integralmente riportati, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. . la variante all'accordo di programma in oggetto, esclusivamente normativa e che prevede la modifica del punto 4.05 "Sagoma di massimo inviluppo" dell'art. 4 " Definizione e prescrizioni generali" al fine di consentire una migliore distribuzione dei volumi, ritenuta necessaria viste le esigenze tecniche emerse in fase di progettazione

esecutiva, dando atto che tale modifica rispetta gli obiettivi, le direttive e le destinazioni d'uso già approvate;

2. di dare atto che nei venti giorni successivi al deposito della variante in oggetto non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni di sorta
3. di dare atto che la variante di cui trattasi è composta dai seguenti elaborati, Prot. n. 21714 del 12.07.2018 e successiva integrazione Prot. n. 33763 del 09.11.2018:
 - Relazione illustrativa e verifica assoggettabilità alla VAS;
 - Asseverazione geologica;
 - Asseverazione idraulica ;
 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale ;
 - Norme Tecniche di Attuazione – Variante;
4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dalla dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;
5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i e dell'art. 5, comma 13 , lett. b) del D.L. 70/2011 convertito in legge.
- 6.

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
17/01/2019

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio

ARCH. ALBERTO GHERARDI

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
17/01/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 17/01/2019 n.9 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Codognotto Pasqualino

IL Segretario GENERALE

Plozzer Dott.ssa Tamara

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 23/01/2019 11:27:01

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633